TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 312

Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione

Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualita' diversa. Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-312-differenze-di-qualita-nella-reimportazione-a-scarico-di-temporanea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it